

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 20/2023
del 3 febbraio 2023
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/2308]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 ⁽¹⁾ è stato integrato nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 18/2019 dell'8 febbraio 2019 ⁽²⁾ ed è menzionato nell'allegato IX, punto 31bf, dell'accordo SEE.
- (2) Le condizioni alle quali i depositari centrali di titoli (CSD) stabiliti in un paese terzo possono prestare servizi nello Spazio economico europeo sono disciplinate dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 909/2014.
- (3) L'adattamento c) di cui all'allegato IX dell'accordo SEE, punto 31bf, accorda al Liechtenstein una deroga per autorizzare i CSD di paesi terzi che prestano già i servizi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 a intermediari finanziari in Liechtenstein, o che hanno già aperto una succursale in Liechtenstein, a continuare a prestare detti servizi per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 18/2019 dell'8 febbraio 2019.
- (4) L'adattamento c) di cui all'allegato IX dell'accordo SEE, punto 31bf, dovrebbe essere modificato affinché i CSD di paesi terzi che prestano già i servizi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 a intermediari finanziari in Liechtenstein, o che hanno già aperto una succursale in Liechtenstein, siano autorizzati a continuare a prestare detti servizi per un periodo non superiore a sette anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Se tuttavia l'articolo 25 o l'articolo 69 del regolamento (UE) n. 909/2014 fosse modificato durante tale periodo, l'adattamento c) dovrebbe essere riveduto di conseguenza.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, punto 31bf, il testo dell'adattamento c) è sostituito dal seguente:

"il Liechtenstein può autorizzare i CSD di paesi terzi che prestano già i servizi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, a intermediari finanziari in Liechtenstein, o che hanno già aperto una succursale in Liechtenstein, a continuare a prestare detti servizi per un periodo non superiore a sette anni dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 20/2023 del 3 febbraio 2023;"

⁽¹⁾ GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 60 del 28.2.2019, pag. 31.

